**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

**DECRETO 30 aprile 2019**

Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca delle unita' autorizzate

all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico.

Anno 2019.

(GU n.131 del 6-6-2019)

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

 delle politiche agricole, alimentari,

 forestali e del turismo

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art.

21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;

 Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio

2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma

10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme

di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca

marittima»;

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante

«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma

dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

 Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e le relative disposizioni

attuative;

 Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha

approvato lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e

le relative disposizioni attuative;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio

1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in

particolare l'art. 98;

 Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21

dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento

sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

 Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20

novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per

garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della

Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del

regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime

di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della

politica comune della pesca;

 Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le

misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di

acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,

n. 96;

 Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento

alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

 Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante

modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di

punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

 Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della

pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.

1224/2009 del Consiglio;

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca;

 Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca;

 Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al

disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014,

approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25

novembre 2015;

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576

dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)

8452, recante approvazione del programma operativo «Programma

operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI

2014IT14MFOP001;

 Visto il decreto ministeriale n. 6572 del 17 luglio 2018, recante

delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, on. Franco Manzato;

 Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018 con il

quale e' designato in qualita' di autorita' di gestione del programma

operativo FEAMP 2014/2020 il direttore pro-tempore della Direzione

generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018 che dispone

l'adozione dei piani di gestione nazionali relativi alle flotte di

pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9

(Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno

centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (stretto di Sicilia)

GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico

meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);

 Vista la corrispondenza con la Commissione europea con cui viene

richiesta l'integrazione dei piani di gestione nazionali relativi

alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali

nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale);

GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16

(stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale

e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) al fine

di allinearli ai principi della Politica comune della pesca;

 Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 26510, che

modifica i piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca

per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar

Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale

e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (stretto di Sicilia) GSA 17 e

18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale)

e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);

 Vista la nota della Commissione europea n. Ares(2019)1271318 del 25

febbraio 2019 con la quale la Commissione comunica l'approvazione dei

piani di gestione;

 Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in

considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico,

attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca per le flotte

di pesca per la cattura delle risorse demersali autorizzate

all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,

sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la

tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le

risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione

di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree

in conformita' a quanto previsto dai citati piani di gestione;

 Considerato che l'attuazione dell'indispensabile misura

dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca come sopra descritto

comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto

occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore

dovute all'attuale congiuntura economica;

 Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi

imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono

impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa;

 Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure

previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della

misura di fermo temporaneo;

 Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale

alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di

fermo;

 Sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;

 Decreta:

 Art. 1

 Ambito applicativo

 1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al

presente decreto, riguarda le unita' autorizzate all'esercizio

dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a

strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti,

ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano

oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le

risorse biologiche e l'attivita' di pesca.

 2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di

pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi

imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui

agli articoli 2, 3, ed alle misure di cui agli articoli 5 (nel

periodo ricompreso tra il 28 agosto 2019 e il 31 dicembre 2019) e 6

del presente decreto, e' prevista l'attivazione della misura sociale

straordinaria di cui all'art. 1, comma 673, della legge n. 145/2018.

Le modalita' attuative della predetta misura sociale saranno

determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole,

alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.

 3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e

le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che

effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente

provvedimento ed ai provvedimenti della Regione Sardegna e della

Regione Sicilia di cui all'art. 2, comma 5 a valere sul Fondo FEAMP

2014/2020 ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014.

 Art. 2

 Arresto temporaneo obbligatorio

 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente

decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona e'

disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di

pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del

corrente anno.

 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente

decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del

Tronto a Termoli e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria

delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 15 agosto

al 13 settembre del corrente anno.

 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente

decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari

e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di

pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del

corrente anno.

 4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente

decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma e'

disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di

pesca per trenta giorni consecutivi dal 9 settembre all'8 ottobre del

corrente anno.

 5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente

decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Civitavecchia a

Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle

attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 16 settembre al

15 ottobre del corrente anno.

 6. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto,

iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della

Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca

ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei

periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e'

disposta con provvedimento regionale.

 7. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi,

devono essere depositati presso l'autorita' marittima nella cui

giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i

documenti di bordo dell'unita' soggetta all'interruzione e, per

quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di

controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

 8. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo'

essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni

tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco

delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli

attrezzi da pesca, ad opera dell'autorita' marittima e preventiva

autorizzazione di quest'ultima.

 9. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo

strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite

le operazioni.

 Art. 3

 Arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo

 1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale del 28

dicembre 2018, n. 26510, le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1

del presente decreto, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla

classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, dovranno effettuare

ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di

quanto previsto dalle seguenti tabelle:

  *Parte di provvedimento in formato grafico*

 2. Le modalita' di svolgimento delle giornate aggiuntive di arresto

temporaneo obbligatorio di cui alle precedenti tabelle, sono

stabilite a scelta dell'armatore, che dovra' darne comunicazione

scritta, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorita'

marittima di iscrizione o del porto di base logistica. L'intero

ammontare delle giornate aggiuntive dovra' essere obbligatoriamente

effettuato entro il 31 dicembre 2019.

 Non e' consentito considerare giornate aggiuntive di arresto

temporaneo obbligatorio le eventuali giornate di inattivita' causate

da condizioni meteomarine avverse.

 Art. 4

 Disciplina della pesca dei gamberi di profondita'

 1. Le unita' da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di

profondita' (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris;

Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola

mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da

unita' abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti

di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonche'

di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di

profondita' superiori ai 300 m di profondita', possono effettuare

l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al precedente

articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in

maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero,

dandone comunicazione preventiva all'autorita' marittima del luogo di

iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti le

interruzioni di cui al precedente art. 2.

 2. Le unita' che effettuano la pesca del gambero di profondita' in

Liguria, iscritte nei compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia,

Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di

giurisdizione di detti compartimenti, in considerazione della

singolare specificita' dell'alto Tirreno, caratterizzato da elevate

batimetriche a breve distanza dalla costa, non necessitano di

attrezzature frigorifere di congelamento, ne' di abilitazioni a

categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la

pesca dei gamberi e' da sempre svolta in battute giornaliere.

 3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondita', sono

ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno

essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati

e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero

di profondita' dovra' costituire la quota prevalente, in termini di

peso, sull'intero pescato sbarcato.

 Art. 5

 Misure tecniche

 1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo

nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i

compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con i sistemi a

strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a

strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti,

reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a

coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico

provvedimento direttoriale e' autorizzato lo svolgimento

dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita', con

l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i

successivi quindici giorni lavorativi.

 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca

esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo

strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorita'

marittima.

 3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di

eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine

avverse.

 4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' quelle che

effettuano la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle

disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al

termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle

giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di

attivita' di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine

l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di

iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca

ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

 Art. 6

 Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente

decreto, nonche' dalla normativa in materia di ore di riposo del

personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto

legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, l'esercizio dell'attivita'

di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare

rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a

divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nell'areale compreso

tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma 2, e'

cosi' disciplinato:

 divieto nel giorno di venerdi';

 a scelta dell'armatore:

 a) divieto in un altro giorno settimanale, definito

dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore

9,00, all'autorita' marittima dei porti di base logistica; ovvero

 b) effettuato per un ammontare totale non superiore a sessanta

ore, distribuite in quattro giornate su base settimanale previa

comunicazione all'autorita' marittima dei porti di base logistica.

 Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita'

causate da condizioni meteomarine avverse.

 2. I periodi di attuazione delle misure tecniche successive

all'interruzione temporanea sono:

 da Trieste a Ancona dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019;

 da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24

novembre 2019;

 da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019.

 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente

decreto, nonche' dalla normativa in materia di ore di riposo del

personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto

legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati

al precedente comma 2 del presente articolo, l'esercizio

dell'attivita' di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a

divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da

traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia e'

cosi' disciplinato:

 a scelta dell'armatore:

 a) divieto in un altro giorno settimanale, definito

dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore

9,00, all'autorita' marittima dei porti di base logistica; ovvero

 b) effettuato per un ammontare totale non superiore a

settantadue ore, distribuite in cinque giornate su base settimanale

previa comunicazione all'autorita' marittima dei porti di base

logistica.

 Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita'

causate da condizioni meteomarine avverse.

 4. Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019 e'

vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad

eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la

pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti

attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti

gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da

traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore

alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta

metri.

 5. Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019, in

deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unita' iscritte in

IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia

dalla costa e le unita' con lunghezza fuori tutto fino a quindici

metri, sono autorizzate a pescare oltre le quattro miglia dalla

costa.

 Art. 7

 Modalita' di esecuzione

 1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui

agli articoli 2 e 6 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di

pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui

si attua la misura, anche alle unita' da pesca provenienti da altri

compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La

violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa

vigente.

 2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unita'

da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione,

possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in

tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione

della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e

possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di

base logistica ottemperando alle disposizioni impartite

dell'autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.

 3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi del presente

articolo, e' fatta salva la facolta' dei pescherecci che operano, di

consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di

Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del

prodotto pescato.

 4. Le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca,

oltre allo strascico, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo

possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di

interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari,

circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo

strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorita'

marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta,

entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione

temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o

all'autorita' marittima dei porti di base logistica.

 Art. 8

 Disposizioni finali

 1. Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche

esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a

deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio,

precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del

presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio

dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare

rapidi, reti gemelle a divergenti.

 2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio

definiti dalle regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo,

l'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare

rapidi, reti gemelle a divergenti e' vietata anche ai pescherecci

provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca

interessati.

 3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

puo' autorizzare l'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a

scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la

misura.

 Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto

di competenza, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione

nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 30 aprile 2019

 Il Sottosegretario di Stato: Manzato

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo, n. 1-519

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |